

## PARAGRAFO III

## FAMIGLIA E MINORI

Il ricongiungimento familiare è uno dei più importanti percorsi di migrazione legale e rappresenta un fattore essenziale di integrazione dei cittadini stranieri nelle società di arrivo.

La Direttiva 2003/86/CE in materia di ricongiungimento familiare ha affermato che “*Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato*”.

Il riconoscimento, dunque, del diritto **alla vita familiare** e la sua effettività sono essenziali in ogni legge che ne disciplini l'esercizio.

L'attuale normativa contenuta in materia nel testo unico delle leggi sull'immigrazione rispetta quell'approccio europeo, ma presenta lacune che vanno eliminate per rendere più effettivo il diritto all'unità familiare.

Oggi, le condizioni reddituali e alloggiative previste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento sono valutate con particolare rigore dall'Amministrazione, senza alcuna applicazione del principio di proporzionalità. Per esempio, la mancanza di qualche metro quadro in una determinata abitazione può essere ostacolo al ricongiungimento, benché la soluzione abitativa non possa considerarsi inadeguata. Così avviene anche per il requisito reddituale, sicché basta la mancanza di pochi euro per negare il diritto fondamentale alla famiglia.

Con il tempo, gli stranieri intrecciano vincoli familiari e sociali sempre più stretti nel Paese di accoglienza, mentre i legami con il Paese di origine si allentano. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte avuto occasione di dichiarare che tali vincoli familiari, in presenza di determinate condizioni, meritano di essere protetti, *indipendentemente dalla regolarità del soggiorno*. Alla luce di tale giurisprudenza, alcuni Paesi europei hanno introdotto sistemi di *regolarizzazione permanente* per gli stranieri la cui vita familiare sia ormai stabilmente radicata nel Paese di accoglienza. Tale possibilità deve essere disciplinata in modo più chiaro ed inequivoco anche in Italia, applicando effettivamente le disposizioni già vigenti (art. 5, co. 5 del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione), spesso disattese dall'autorità di pubblica sicurezza.

Inoltre, le restrizioni al diritto al ricongiungimento con i genitori introdotte dalle ultime riforme andrebbero eliminate, per consentire alle **donne migranti** di accedere effettivamente al lavoro, diritto che, insieme ad altri, concorre a determinarne l'autonomia e l'indipendenza, presupposti imprescindibili per una società democratica.

Perciò per garantire **effettività al diritto all'unità familiare**, occorre prevedere che:

1) nel valutare la sussistenza del requisito della disponibilità di un alloggio idoneo e di risorse economiche adeguate ai fini del ricongiungimento familiare, si deve tenere conto della situazione personale complessiva dell'interessato, in analogia con quanto previsto per i cittadini dell'Unione, eliminando ogni automatismo;

2) sia data rilevanza all'esistenza dei legami familiari in Italia, anche prescindendo dalla originaria condizione di irregolarità, in applicazione del principio di effettività del diritto a vivere in famiglia;

3) sia consentito il ricongiungimento familiare o la coesione familiare con i genitori, alle stesse condizioni previste per le altre categorie di familiari, così favorendo l'occupazione femminile;

4) il nulla osta al ricongiungimento familiare sia rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta e, una volta trascorso tale termine senza che sia stato adottato un provvedimento di diniego, l'interessato possa ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, come previsto dal T.U. 286/98 prima delle modifiche introdotte nel 2008 e 2009.

I **minori stranieri** devono essere trattati, in primo luogo, come minori.

La **Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**, ratificata dall'Italia con legge n. 176/91, stabilisce che i diritti da essa sanciti devono essere riconosciuti a tutti i minori che rientrano nella giurisdizione dello Stato, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla loro nazionalità, regolarità del soggiorno o apolidia. Ai sensi della Convenzione, inoltre, in tutte le decisioni che riguardano i minori, il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente. Tali principi sono già previsti nel testo unico delle leggi sull'immigrazione, ma spesso, nella prassi, sono disapplicati o non attuati.

Per garantire i diritti dei minori stranieri è dunque necessario che:

1) si affermi inequivocabilmente che ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno da parte loro o dei genitori, sono riconosciuti in via generale **pari diritti rispetto ai minori italiani**, inclusi i diritti inerenti gli atti di stato civile, il diritto all'iscrizione al servizio sanitario nazionale, l'accesso agli interventi di sostegno al nucleo familiare finalizzati a consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, il diritto all'istruzione e alla formazione fino al conseguimento del titolo finale del corso iniziato durante la minore età;

2) si prevedano disposizioni in materia di **accertamento dell'età** atte a garantire che nessun minore venga erroneamente identificato come maggiorenne, con conseguente mancata applicazione delle norme a protezione dei minori: va adottato un protocollo a livello nazionale che definisca le modalità per l'effettuazione dell'accertamento dell'età, sulla base di parametri scientifici basati sui più autorevoli studi internazionali (esigenza di un approccio multidimensionale che tenga conto dello sviluppo psicosociale e fisico del minore, obbligo di indicazione del margine di errore ecc.); deve inoltre essere stabilito per legge il principio, già previsto in ambito penale, secondo cui, in caso di dubbio, prevale la presunzione della minore età;

3) si stabiliscano le modalità di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per i **minori accompagnati da genitori irregolarmente soggiornanti**: la normativa vigente vieta in generale l'espulsione dei minori, salvo il diritto di seguire il genitore eventualmente espulso, e prevede che ad essi, in quanto soggetti inespellibili, sia rilasciato un permesso di soggiorno; a differenza dei minori stranieri non accompagnati, tuttavia, attualmente ai minori accompagnati da genitori irregolarmente soggiornanti non viene in genere rilasciato alcun titolo di soggiorno, in quanto il genitore non può presentare la relativa domanda;

4) si promuova il mantenimento della **regolarità del soggiorno al compimento della maggiore età**, prevedendo che:

- la disposizione di cui all'art. 32, co. 1 T.U. 286/98 in materia di rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età si applichi a tutti i cittadini stranieri ai quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno durante la minore età, senza distinzioni tra minori accompagnati e non accompagnati, abrogando i successivi commi 1-bis e ter;

- il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al minore sia rinnovato per la stessa durata di quello del genitore, al compimento della maggiore età e successivamente, a condizione che il cittadino straniero risulti a carico del genitore;

5) si espliciti il diritto al **permesso CE per soggiornanti di lungo periodo** per il minore straniero figlio di cittadino/a straniero/a titolare di tale titolo, anche in assenza dei requisiti originari, con diritto alla sua conservazione al raggiungimento della maggiore età.